

si evince che, soltanto quando il giudice istruttore non opera come giudice monocratico, l'ordinanza con cui è dichiarata l'estinzione del processo è soggetta a reclamo; perciò e per converso, quando il giudice istruttore opera come giudice monocratico, il provvedimento, con cui dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo (art. 279 cod. proc. civ., comma 2, n. 2), ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza.

Pertanto e più specificamente, le disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli artt. 308 e 309 c.p.c. debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico.

Nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritenevano che la estinzione del processo di cognizione dovesse essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924).

Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio. Se ne ricava che l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza (cfr. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023, per la particolare chiarezza, secondo cui "L'art. 307 c.p.c., u.c., prevede espressamente che l'estinzione è dichiarata dal Giudice istruttore ovvero dal collegio se dinanzi a questo venga eccepita. Tale

disposizione, priva al suo interno di una specifica norma di coordinamento con l'istituzione del Giudice unico in Tribunale operata con l'art. 48 ord. giud., comma 1 (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) - sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - va integrata con la previsione di cui all'art. 178 c.p.c., che, al comma 2, nella formulazione data dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 15, limita la reclamabilità al collegio del provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore alle sole ipotesi in cui questi "non operi in funzione di Giudice unico". Conseguente che, nel caso invece in cui operi in tale veste definendo il procedimento avanti a sé, il Giudice deve pronunciare l'estinzione con sentenza, al pari di quanto avviene nelle materie affidate ai giudizi di competenza collegiale, e la relativa pronuncia è impugnabile con i mezzi ordinari." ; cfr. altresì Cass. 950/2005 e Cass. 14592/2007).

- b) Sulla riassunzione tardiva.

Nel caso di specie, il processo risulta tardivamente riassunto.

In particolare, all'udienza del 10.10.2007 il Tribunale di Montepulciano aveva assegnato alle parti termine di mesi tre per la riassunzione del processo dinanzi al Giudice del Tribunale di Torino (cfr. verbale prodotto da entrambe le parti); la comparsa di riassunzione è stata consegnata agli ufficiali giudiziari per la notificazione in data 11.1.2008, quindi, oltre la scadenza del termine (tenuto conto del disposto dell'art. 155 c.p.c.). L'eccezione di estinzione è stata tempestivamente formulata nella prima difesa dalla parte XXXXXXXXXX; peraltro, la società attrice ha aderito alla richiesta di estinzione.

Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del presente giudizio per tardiva riassunzione ex art. 307 commi 4° e 5° c.p.c.. Tale motivo di estinzione è assorbente e, conseguentemente, non si esamina l'ulteriore motivo di estinzione ex artt. 181 e 309 c.p.c. di cui alla richiesta in via subordinata né ovviamente la domanda subordinata di merito.

- Sulla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 66/2006 del Tribunale di

Montepulciano .

Parte convenuta ha chiesto - in ogni caso - dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 66/2006 del Tribunale di Montepulciano oggetto di opposizione.

Costituiscono ormai principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quelli secondo cui la sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì, contiene, *ancorché implicita*, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo con la conseguenza che trasmigra al giudice competente (in caso di riassunzione.) non la causa di opposizione (che appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e non tollera quindi la "traslatio iudicii") ad un decreto che più non esiste, ma una causa ordinaria avente ad oggetto una domanda identica all'altra originariamente proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria (per quanto esposto cfr., fra le altre, recentemente Cass. sez. III ord. n. 15694 dell'11/7/2006, sez. II ord. n. 16744 del 17/7/2009 e altresì Cass. n. n. 2352/ 1999; n. 656/1999; n. 1485 /1998).

Dai suddetti principi discende sul piano logico-giuridico che la mancata o non tempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente comporta l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest'ultimo- *solo ed esclusivamente quando la pronuncia con la quale il giudice dell'opposizione dichiara la propria incompetenza non contenga (ed anzi escluda) una contestuale pronuncia (sia pur implicita) di revoca o di nullità del decreto opposto* (cfr. in tal senso Cass. sez. 2, Sentenza n. 21297 del 09/11/2004).

Ugualmente , nel caso in cui, in seguito all'eccezione sollevata dall'ingiunto, di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il ricorrente (creditore) aderisca all'eccezione accettando il giudice indicato dalla controparte come competente, l'ordinanza del giudice dell'opposizione, il quale sul

presupposto dell'adesione, ordina la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 38 c.p.c., contiene implicitamente la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, con conseguente *implicita pronuncia di invalidità del decreto ingiuntivo opposto* nonché la dichiarazione di competenza del giudice indicato su accordo delle parti; anche in tal caso, il giudizio riassunto davanti al giudice indicato come territorialmente competente in quanto svincolato dal decreto ingiuntivo ormai invalido, non può ritenersi giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi, piuttosto, come ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. sez. I ordinanza 10687 del 20.5.2005).

Pertanto, nel caso oggetto di causa, in cui va dichiarata l'estinzione per riassunzione tardiva, sussistendo comunque già l'implicita pronuncia di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, la richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo è inammissibile nel presente giudizio.

Quanto alla questione delle spese , all'udienza odierna la parte convenuta ~~_____~~ ha ridotto le proprie conclusioni alla condanna dell'attrice alle spese della presente fase .

Premesso che soltanto se il processo viene tempestivamente riassunto e/o prosegue innanzi al giudice indicato come competente, tale giudice viene investito anche della questione delle spese relative alla precedente fase (cfr. quanto si desume dalla motivazione della sentenza Cass. sent. 6106/2006), nel caso di estinzione, deve necessariamente applicarsi l'art. 310 ult. c. c.p.c. secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, trattandosi di norma generale in materia di estinzione che non prevede deroghe ; d'altra parte , la costituzione in giudizio della parte convenuta per eccepire l'estinzione è in ogni caso necessaria perché il giudice possa dichiararla (cfr. art. 307 ult. co. c.p.c.).

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del presente giudizio; dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'inefficacia del decreto ingiuntivo n.66/2006.

Spese a carico delle parti che le hanno anticipate .

Così deciso in Torino 19.11.2009

IL GIUDICE
D.sca Domenica Maria Teresa LAELLA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino

20 NOV. 2009



IL CANCELLIERE
GROSSALE